

19. La Regione, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, sviluppa processi di orientamento professionale negli ambiti del terzo settore e dell'associazionismo in materia di cultura e creatività con la realizzazione di progetti che mirino alla tutela di inclusività, fragilità e disabilità.
20. Per le finalità di cui al comma 19 si provvede mediante l'istituzione, nel programma 03 "Sostegno all'occupazione" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Spese per il sostegno alle persone in condizioni di fragilità economica e lavorativa per il Giubileo 2025", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.
21. Alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Art. 12 bis

(Assistenza psicologica sperimentale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva, con deliberazione della Giunta regionale, protocolli sperimentali, per un periodo di diciotto mesi consecutivi, che prevedono la presenza della figura professionale dello psicologo presso il punto unico di accesso (PUA) alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie con continuità assistenziale di cui all'articolo 52 della presente legge nonché nell'ambito dei servizi di assistenza a soggetti in condizione di disagio sociale e a rischio di esclusione erogati dalle Aziende di servizi alla persona ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c), della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona - ASP).
2. Gli psicologi di cui al comma 1 operano in stretta collaborazione con l'assistente sociale, il medico di distretto del PUA e le associazioni di volontariato che operano nell'area dell'intervento psicosociale, in un'ottica preventiva, con particolare riguardo alla promozione del benessere psicologico e al contrasto del disagio psichico lieve e svolgono attività di diagnosi, analisi della domanda e interventi brevi di primo livello, inviando i casi che necessitano di un intervento specialistico ai servizi di secondo livello.
3. Gli psicologi di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) laurea in psicologia;
  - b) iscrizione alla sezione A dell'albo degli psicologi del Lazio;
  - c) assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del servizio sanitario nazionale e regionale."
- b) il comma 8 dell'articolo 26 è sostituito dai seguenti:

"8. Il caregiver familiare è la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente

di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. La Regione ne riconosce il valore sociale ed economico, quale componente della rete di assistenza del sistema integrato dei servizi socio-assistenziali, e ne favorisce la partecipazione alla programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria. Nell'ambito del nucleo familiare convivente con la persona bisognosa di assistenza può essere riconosciuto un solo caregiver familiare ed è distinto dai professionisti preposti all'accudimento e alla cura della persona bisognosa di assistenza, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

8 bis. La Regione, nell'ambito della propria programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, prevede azioni dirette e forme di sostegno a supporto dei caregiver familiari e, in particolare promuove la realizzazione di:

- a) politiche attive mirate all'inserimento e al reinserimento lavorativo dei caregiver familiari, riconoscendo e valorizzando le competenze e l'esperienza globalmente maturate nell'esercizio dell'attività assistenziale;
- b) intese ed accordi con le associazioni datoriali per favorire la conciliazione della vita lavorativa con le esigenze di cura, ovviare ad eventuali difficoltà di realizzazione in ambito lavorativo o abbandono dell'attività lavorativa, mediante forme di maggiore flessibilità dell'orario lavorativo, che tengano conto dei maggiori oneri che gravano ulteriormente sulla gestione della vita quotidiana e sull'impegno lavorativo dei caregiver familiari;
- c) misure per la tutela dei diritti e interventi economici per il sostegno dei bisogni dei caregiver familiari;
- d) programmi di aggiornamento degli operatori sociali, socio-sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver familiari e sulla relazione e comunicazione dovuta con gli stessi, in accordo con i comuni e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari;
- e) un sistema di tutela assicurativa per i caregiver familiari.”.

22. Agli oneri derivanti dal comma 21 lettera a), pari ad euro 2.290.000,00, per l'anno 2022, euro 1.644.000,00, per l'anno 2023, euro 1.644.000,00, per l'anno 2024 ed euro 822.000,00, per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo FSE+ 2021-2027, Priorità 3 “Inclusione sociale”, Obiettivo specifico k), iscritte nel programma 04 “Politica regionale unitaria per il lavoro e formazione professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti” e già destinate alle medesime finalità.